

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI AMICIZIA ITALIA-CUBA

STATUTO

approvato all' XI Congresso Nazionale, Genova 28-30 Marzo
2014

Articolo 1 (Principi ispiratori).....	3
Articolo 2 (Scopi).....	3
Articolo 3 (Partecipazione a iniziative esterne)	4
Articolo 4 (Rapporti internazionali).....	4
Articolo 5 (Adesioni)	4
Articolo 6 (Soci).....	4
Articolo 7 (Diritti e doveri).....	5
Articolo 8 (Decadenza dalla qualifica di socio).....	6
Articolo 9 (Struttura).....	6
Articolo 10 (Unicità dell'Associazione)	7
Articolo 11 (Organismi dirigenti nazionali).....	7
Articolo 12 (Congresso Nazionale).....	8
Articolo 13 (Comitato Direttivo Nazionale)	9
Articolo 14 (Segreteria Nazionale)	10
Articolo 15 (Presidente)	11
Articolo 16 (Vice-Presidente)	11
Articolo 17 (Amministratore)	11
Articolo 18 (Collegio dei Sindaci Revisori)	12
Articolo 19 (Comitato di Garanzia)	12
Articolo 20 (Il Circolo)	13
Articolo 21 (Coordinamento Regionale).....	14
Articolo 22 (Autonomia delle strutture).....	14
Articolo 23 (Autofinanziamento).....	15
Articolo 24 (Informazione)	15
Articolo 25 (Avanzi di gestione e patrimonio).....	15
Articolo 26 (Sede Nazionale).....	16
Art. 27 (Norma finale)	16

Articolo 1 (Principi ispiratori)

L'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba è l'organizzazione democratica delle persone che vogliono operare, nel rispetto della Costituzione italiana, per lo sviluppo dei rapporti internazionali di amicizia, di solidarietà e di cooperazione con il popolo cubano e i suoi legittimi rappresentanti, nel rispetto della Costituzione della Repubblica di Cuba.

L'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba si ispira agli ideali della Resistenza italiana e della Rivoluzione cubana, ai principi della solidarietà, dell'uguaglianza e della fraterna collaborazione tra i popoli, contro ogni forma di razzismo e di oppressione, per la salvaguardia dei diritti umani collettivi e individuali, per il consolidamento della pace nel mondo.

L'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba è un'associazione di promozione sociale senza fini di lucro, autonoma, pluralista e si colloca nel vasto movimento progressista e antifascista del nostro Paese.

L'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba promuove e favorisce la collaborazione con associazioni nazionali e internazionali che si ispirino agli ideali e ai principi di solidarietà e di fratellanza tra i popoli e di lotta alla disuguaglianza e all'oppressione.

Articolo 2 (Scopi)

Scopo dell'Associazione è lo sviluppo dell'amicizia e della solidarietà con il popolo cubano e con le organizzazioni politiche e di massa che lo rappresentano, sulla base dei principi ispiratori del presente Statuto.

Pertanto è suo impegno:

- a) promuovere scambi fra Italia e Cuba nel campo della cultura, della scienza, delle arti e delle attività sociali, mediante relazioni e convenzioni con istituzioni elettive, gruppi e associazioni professionali, enti, organizzazioni sociali, università, istituti di ricerca, centri studi. Negli ambiti specifici, s'impegna a sollecitare la cooperazione tecnica, scientifica, economica e culturale;
- b) promuovere gemellaggi e/o patti di amicizia tra enti e istituzioni dei due paesi;
- c) promuovere e organizzare mostre, rassegne, conferenze, convegni, seminari, manifestazioni culturali, spettacoli in genere, viaggi di studio, di lavoro volontario e turistici;
- d) promuovere iniziative di carattere sociale, economico, culturale, sportivo, con il fine di perseguire e potenziare l'attività dell'Associazione, quale strumento di solidarietà attiva e concreta con Cuba.
- e) curare la pubblicazione di periodici, monografie, documenti, bibliografie, ecc. tanto a mezzo stampa come attraverso l'utilizzo di altri supporti disponibili, al fine di favorire:
 - una precisa e corretta informazione nella sua sfera di interessi
 - la conoscenza reciproca della storia, della cultura e delle realtà socio-economiche dell'Italia e di Cuba.
 - la crescita e la formazione dei propri iscritti.
- f) mantenere regolari rapporti con le sedi diplomatiche cubane in Italia e quelle italiane a Cuba

Articolo 3 (Partecipazione a iniziative esterne)

L'Associazione può aderire a quelle manifestazioni e iniziative che a livello nazionale e/o internazionale, abbiano come fine la pace e la solidarietà tra i popoli, l'affermazione dei valori di libertà, democrazia e, contro ogni forma di imperialismo e neocolonialismo e di discriminazione razziale.

L'Associazione Nazionale e le sue strutture territoriali non possono partecipare direttamente a elezioni politiche o amministrative, di qualsiasi livello sia in Italia sia internazionali.

I singoli soci esercitano il proprio diritto di cittadino escludendo un coinvolgimento diretto e indiretto, organizzativo o finanziario dell'Associazione.

Articolo 4 (Rapporti internazionali)

L'associazione riconosce come interlocutore cubano principale e privilegiato l'Istituto Cubano de Amistad con los Pueblos (I.C.A.P.).

Le relazioni fra le due istituzioni si fondano sui principi dell'amicizia e della solidarietà internazionalista, sul rafforzamento dei valori politici, sociali e culturali dei due popoli, salvaguardando le rispettive autonomie.

L'Associazione si impegna a non mettere in atto alcuna forma di ingerenza nella politica dell'attuale sistema istituzionale cubano.

L'Associazione partecipa all'attività internazionale delle Associazioni consorelle aventi la stessa denominazione e che agiscono per gli stessi scopi.

L'Associazione può, a sua volta, aderire a istituti, enti, organizzazioni del terzo settore e organizzazioni della cooperazione e della solidarietà internazionale, purché fondino la loro ragione su una vita democratica e abbiano come fine la solidarietà tra i popoli.

Le modalità di adesione dell'Associazione e la partecipazione della stessa alle varie organizzazioni e iniziative internazionali, sono decise e stabilite dagli organismi dirigenti nazionali.

Articolo 5 (Adesioni)

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone democratiche e antifasciste che condividono i principi e intendono perseguire gli scopi del presente Statuto, senza alcuna discriminazione per la loro opinione politica e per i loro principi religiosi o filosofici.

Articolo 6 (Soci)

I soci sono gli aderenti che si iscrivono volontariamente e sono in regola con il pagamento della contribuzione associativa annuale.

A tutti i soci e in tutte le istanze dell'Associazione Nazionale, a salvaguardia delle differenze di genere, è garantito il principio delle pari opportunità.

Articolo 7 (Diritti e doveri)

Tutti i soci hanno il diritto di essere informati e sono impegnati a diffondere le informazioni sull'attività dell'Associazione e su Cuba.

Ogni socio ha il diritto di partecipare alla vita dell'Associazione, di frequentare le sedi, di usare i materiali di consultazione e di lettura, di partecipare e di dare il proprio contributo volontario al lavoro ed all'organizzazione di tutte le iniziative dell'Associazione.

Nessuna limitazione è posta alla piena libertà d'espressione e convinzione dei soci, le cui opinioni per proposte e idee che tendono a sviluppare l'attività associativa, sono discusse con metodo democratico e civile.

Tutti i soci hanno il diritto di partecipare alle assemblee congressuali del Circolo cui appartengono, esercitano il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti da proporre al Congresso, nonché alla elezione degli organismi direttivi del Circolo e dei delegati all'assemblea congressuale dell'istanza superiore.

Tutti i soci, se di maggiore età, hanno il diritto di:

- essere eletti negli organi direttivi;
- essere delegati alle assemblee congressuali delle istanze superiori;
- essere delegati a rappresentare l'associazione a convegni, seminari, nazionali o internazionali, sulla base delle indicazioni degli organismi dirigenti nazionali.

Tutti i soci hanno il diritto di sostituire i propri rappresentanti con le medesime modalità con cui sono stati eletti.

Nessun diritto compete al socio e ai suoi eredi o aventi causa sulle somme versate all'Associazione per qualsivoglia titolo.

Tutti i soci hanno il dovere di osservare le norme dello Statuto.

Articolo 8 (Decadenza dalla qualifica di socio)

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni presentate in forma scritta al Circolo di appartenenza;
- b) per mancato pagamento della contribuzione associativa;
- c) su delibera del Comitato di Garanzia, a seguito di decisione dell'assemblea dei soci del Circolo di appartenenza o del Comitato Direttivo Nazionale, nei casi di eccezionale gravità qualora il socio abbia:
 - violato le norme statutarie;
 - compromesso gli interessi e i principi generali dell'Associazione;
 - danneggiato moralmente e materialmente l'Associazione.

La decisione dell'Assemblea del Circolo o del Comitato Direttivo Nazionale deve essere tempestivamente comunicata alla Segreteria Nazionale e all'interessato con comunicazione scritta entro tre giorni.

A partire da tale termine la decisione ha effetto di sospensione e nel caso in cui il socio in questione detenga qualsiasi carica direttiva questa si ritiene sospesa in via cautelare ed è sostituito nell'incarico sino alla definitiva risoluzione della controversia.

Il socio proposto per una misura disciplinare può autonomamente rivolgersi al Comitato di Garanzia per sostenere le proprie ragioni.

La Segreteria Nazionale, entro il termine di 15 giorni, deve sottoporre la questione al Comitato di Garanzia il quale ha l'obbligo di esaminare la controversia con obiettività, decidere con la maggioranza dei presenti il provvedimento da adottare e comunicarlo sia alla struttura territoriale competente sia alla Segreteria Nazionale.

La delibera di espulsione ha effetto di radiazione dall'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba e deve essere resa nota a tutte le sue realtà territoriali.

Articolo 9 (Struttura)

La struttura organizzativa dell'Associazione è prevista in tre livelli:

- **CIRCOLO:** che è l'organizzazione di base cui i soci aderiscono.
- **REGIONALE:** con la quale si coordinano tutte le attività e le realtà di base.
- **NAZIONALE:** cui fanno capo tutte le realtà regionali e di Circolo che formano, nell'insieme, l'Associazione Nazionale. Le decisioni relative allo sviluppo dell'attività e il suo coordinamento, sulla base delle linee congressuali, sono assunte dal Comitato Direttivo Nazionale.

Nell'ambito regionale, dove sussistono le condizioni o ragioni per meglio sviluppare l'attività associativa, possono essere costituiti coordinamenti tra i Circoli a livello di zona, circoscrizionali, comunità montane, ecc. i cui componenti saranno eletti dai singoli Circoli.

Tutte le realtà a ogni livello hanno una comune denominazione: Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba.

Articolo 10 (Unicità dell'Associazione)

La tessera di socio a qualsiasi titolo rilasciata dal Circolo, è unica per tutto il territorio nazionale ed è emessa annualmente dall'Associazione Nazionale.

Le strutture dell'Associazione a ogni livello hanno l'impegno principale di sostenere tutte le iniziative che sono promosse dall'Associazione Nazionale e di sostenere la stessa finanziariamente.

Il Comitato Direttivo Nazionale stabilisce le modalità del tesseramento, la quota minima associativa e il contributo che ogni tessera sottoscritta deve essere versato all'Associazione Nazionale. I Circoli non possono aumentare la quota minima stabilita.

I Circoli hanno l'obbligo di versare le quote di competenza dell'Associazione Nazionale e di consegnare i tagliandi delle tessere rilasciate alla Segreteria Nazionale, nei modi e nei tempi stabiliti dal Comitato Direttivo Nazionale, in modo che il socio possa esercitare i propri diritti, compreso quello dell'informazione.

Le organizzazioni territoriali sono titolari, nel proprio ambito geografico, di piena autonomia nelle iniziative, purché rispettino gli scopi e gli indirizzi dell'Associazione e le norme dello Statuto. Qualora le iniziative si svolgano in un ambito geografico di interesse di più strutture, è d'obbligo informare e cercare la collaborazione di tutte le strutture interessate.

Articolo 11 (Organismi dirigenti nazionali)

Gli organismi dirigenti e rappresentativi dell'Associazione a livello nazionale sono:

- a) l'Assemblea Congressuale;
- b) il Comitato Direttivo Nazionale;
- c) la Segreteria Nazionale;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Sindaci Revisori;
- f) il Comitato di Garanzia.

Articolo 12 (Congresso Nazionale)

L'Assemblea Congressuale è convocata una volta ogni quattro anni dal Comitato Direttivo Nazionale.

L'Assemblea Congressuale è composta dai delegati eletti nei congressi di Circolo.

Il numero dei delegati al Congresso Nazionale è stabilito dal comitato Direttivo Nazionale sulla base del numero di soci presenti all'interno del singolo Circolo.

L'Assemblea Congressuale è valida con la presenza della maggioranza dei delegati.

Fissa le linee generali dell'attività, le norme statutarie, le modalità delle adesioni, valuta l'attività svolta nel periodo precedente e decide gli impegni programmatici per il periodo futuro.

L'Assemblea Congressuale è sovrana, stabilisce il numero e i criteri per la composizione degli organismi dirigenti.

Elegge il Comitato Direttivo Nazionale, il Collegio dei Sindaci Revisori e il Comitato di Garanzia, e supplenti a detti organismi nella misura del 20% (arrotondata per eccesso) degli effettivi e comunque nel numero minimo di due, con il voto della maggioranza assoluta dei delegati presenti.

Partecipano di diritto al Congresso Nazionale, con la sola facoltà di parola, i componenti uscenti del Comitato Direttivo Nazionale, del Collegio dei Sindaci Revisori, del Comitato di Garanzia. Essi hanno il diritto al voto se delegati eletti dalle assemblee congressuali di Circolo.

Possono partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti delle istituzioni, enti, partiti, associazioni, personalità del mondo politico, culturale e sociale, esperti e singoli iscritti invitati dall'Associazione Nazionale e dalle Assemblee Congressuali di Circolo.

L'Assemblea Congressuale può essere convocata in via straordinaria a richiesta:

- della maggioranza assoluta del Comitato Direttivo Nazionale in carica;
- delle assemblee del 50% dei Circoli;
- del 30% degli iscritti.

L'Assemblea Congressuale delibera in base al voto di maggioranza.

Le votazioni si svolgono di norma in modo palese, oppure con scrutinio segreto qualora sia richiesto da almeno il 20% dei delegati presenti all'assemblea.

Qualora fossero presenti più liste per l'elezione degli organismi dirigenti, la nomina degli eletti avverrà in forma proporzionale ai voti raccolti da ciascuna lista.

A ogni Assemblea congressuale ordinaria o straordinaria, qualsiasi carica precedentemente acquisita decade e le funzioni di direzione sono assunte in forma transitoria dalla Presidenza del Congresso.

Articolo 13 (Comitato Direttivo Nazionale)

Il Comitato Direttivo Nazionale è formato da componenti eletti dal Congresso.

Il Comitato Direttivo Nazionale può avvalersi della collaborazione di personalità ed esperti nei vari settori delle attività previste dall'Associazione e dotarsi di specifiche commissioni tematiche.

Il Comitato Direttivo Nazionale opera collegialmente. Decide i piani di attività, indirizza, controlla e annualmente verifica l'operato della Segreteria Nazionale, decide eventuali accordi con le istituzioni cubane e le associazioni internazionali, decide nel merito di adesione e partecipazione a istituzioni, organizzazioni, iniziative nazionali e internazionali.

Il Comitato Direttivo Nazionale decide sul rendiconto finanziario e patrimoniale dell'Associazione e stabilisce le modalità delle quote associative o di altri proventi per l'autofinanziamento dell'Associazione stessa. Il rendiconto economico e finanziario consuntivo deve essere predisposto e approvato annualmente entro il 31 maggio dell'anno successivo; il rendiconto preventivo deve essere predisposto e approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. I rendiconti approvati devono essere comunicati ai Circoli. Il rendiconto consuntivo deve essere pubblicato sul periodico dell'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba.

Il Comitato Direttivo Nazionale decide e sottopone al Comitato di Garanzia gli eventuali provvedimenti disciplinari (commissariamento o scioglimento) nei confronti delle organizzazioni territoriali che non si attengono agli scopi dell'Associazione previsti dallo Statuto o per la violazione delle sue norme.

Il Comitato Direttivo Nazionale elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, la Segreteria Nazionale di cui stabilisce il numero dei componenti e il Tesoriere con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto. Elege inoltre, su proposta della Segreteria Nazionale, l'Amministratore. Qualora l'Amministratore fosse individuato all'interno del Comitato Direttivo Nazionale decade dall'organismo e va immediatamente sostituito.

Il Comitato Direttivo Nazionale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi o su richiesta di 1/3 dei suoi componenti.

La riunione del Comitato Direttivo Nazionale è validamente costituita ed è atta a deliberare, in prima convocazione, con almeno la metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione la riunione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La riunione del Comitato Direttivo Nazionale deve essere convocata per iscritto, anche per via telematica, almeno 15 giorni prima della data prevista, precisando l'ordine del giorno.

Sono considerati decaduti da componenti del Comitato Direttivo Nazionale coloro che assommano tre assenze non giustificate. Il Comitato Direttivo Nazionale propone la loro sostituzione, ricorrendo alla lista degli eletti supplenti, alla quale farà riferimento anche per posizioni comunque vacanti nel Comitato Direttivo Nazionale. Lo stesso può cooptare nuovi componenti nella misura non superiore al 10% in aumento.

Il Presidente, la Segreteria Nazionale o singoli suoi componenti possono decadere in qualsiasi momento, o per dimissioni o con voto della maggioranza assoluta del Comitato Direttivo Nazionale in carica. Se decade il Presidente automaticamente decade la Segreteria.

Al Comitato Direttivo Nazionale è altresì conferita la facoltà di intervenire sugli opportuni articoli dello Statuto per il recepimento degli obblighi derivanti da intervenute norme di legge e sopravvenute esigenze logistiche.

Articolo 14 (Segreteria Nazionale)

La Segreteria Nazionale è eletta dal Comitato Direttivo Nazionale su proposta del Presidente nazionale.

La Segreteria Nazionale è l'organo esecutivo dell'Associazione e in particolare svolge le seguenti funzioni:

- a) garantisce l'unità e l'autonomia dell'Associazione;
- b) mantiene i rapporti con le istituzioni cubane e le sedi diplomatiche, con le istituzioni nazionali e internazionali, con le associazioni a livello nazionale e internazionale;
- c) rende esecutivi i piani di attività e le proposte elaborate e approvate dal Comitato Direttivo Nazionale;
- d) elabora i piani di lavoro e le iniziative sottoponendole all'approvazione del Comitato Direttivo Nazionale;
- e) amministra il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione, preparando le proposte da sottoporre al Comitato Direttivo Nazionale;
- f) cura la pubblicazione di periodici, riviste, studi, monografie e notiziari sulle attività associative, secondo le indicazioni del Comitato Direttivo Nazionale;
- g) convoca, quando è necessario, riunioni o assemblee delle diverse realtà territoriali, per un continuo e proficuo rapporto tra centro e base.
- h) partecipa alle riunioni o attività dei Coordinamenti Regionali o di Circoli, quando è richiesta la partecipazione di un componente della Segreteria Nazionale
- i) sottopone alla discussione e al parere del Comitato Direttivo Nazionale, fatti e comportamenti in grave contrasto con le norme statutarie e con gli scopi e i principi dell'Associazione, per l'assunzione degli eventuali provvedimenti disciplinari.

Nell'ambito della Segreteria Nazionale sono suddivisi i compiti secondo i vari settori d'attività.

Le riunioni della Segreteria Nazionale non hanno una frequenza fissa, ma dovranno indicativamente svolgersi almeno una volta al mese. Anche per la Segreteria Nazionale vale la decadenza della carica dopo tre assenze non giustificate.

I componenti decaduti debbono essere sostituiti dal Comitato Direttivo Nazionale nella prima riunione utile convocata.

Alla Segreteria Nazionale sono attribuiti tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria e in particolare di richiedere e utilizzare fidi presso istituti di credito.

Articolo 15 (Presidente)

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Comitato Direttivo Nazionale.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte alle istituzioni italiane e cubane, nei confronti dell'ICAP e delle varie associazioni, enti, partiti, rappresentanze nazionali e internazionali.

Il Presidente è responsabile delle attività della Segreteria Nazionale, della convocazione e del funzionamento del Comitato Direttivo Nazionale.

Il Presidente deve garantire la tenuta di un registro dei verbali in cui devono essere annotate le presenze, le assenze, gli argomenti trattati e il risultato di eventuali votazioni di ogni riunione del Comitato Direttivo Nazionale.

Trasmette a breve scadenza ai Circoli, ai componenti del Comitato Direttivo, del Comitato di Garanzia e del Collegio dei Sindaci Revisori il resoconto della riunione del Comitato Direttivo.

La firma sociale spetta al Presidente, al Vice-Presidente, al Tesoriere e a uno o più soci con esclusione dell'Amministratore, secondo dove sono stabiliti i rapporti con i conti correnti bancari o postali. Le firme potranno essere congiunte o disgiunte, secondo le delibere del Comitato Direttivo Nazionale.

Articolo 16 (Vice-Presidente)

Il Vice-Presidente è eletto dal Comitato Direttivo Nazionale, su proposta del Presidente, scelto all'interno della Segreteria Nazionale.

Subentra al Presidente in tutte le sue funzioni e responsabilità, compresa la legale rappresentanza dell'Associazione, su delibera della Segreteria Nazionale, in caso di suo prolungato impedimento, dimissioni o decesso.

Qualora il Presidente fosse impossibilitato a riassumere la propria funzione, il Comitato Direttivo Nazionale procede all'elezione di un nuovo Presidente e Vice-Presidente, nel rispetto del mandato e delle linee congressuali.

Articolo 17 (Amministratore)

L'Amministratore ha il compito di provvedere alle registrazioni contabili e alle eventuali operazioni fiscali e amministrative, alla stesura del rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo annuale dell'Associazione, al controllo del versamento delle quote associative da parte dei Circoli.

Inoltre deve relazionare al Comitato Direttivo Nazionale, quando ne sia fatta richiesta, sull'andamento amministrativo dell'Associazione.

L'Amministratore non può far parte del Comitato Direttivo Nazionale né del Collegio dei Sindaci Revisori.

Articolo 18 (Collegio dei Sindaci Revisori)

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre componenti effettivi e due supplenti di provata esperienza ed è eletto dall'Assemblea Congressuale con il voto della maggioranza assoluta dei delegati.

Possono essere scelti anche tra esterni.

Il Collegio dei Sindaci Revisori controlla gli atti amministrativi dell'Associazione, vigila sulla regolarità del rendiconto economico e finanziario proponendo eventuali correzioni, modifiche, indicazioni per il buon funzionamento dell'aspetto amministrativo dell'Associazione.

Ha facoltà di procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo sull'amministrazione. Ha competenza su tutti i livelli dell'Associazione.

Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge al suo interno un Presidente.

Il Collegio può essere invitato a tutte le riunioni del Comitato Direttivo Nazionale

Articolo 19 (Comitato di Garanzia)

Il Comitato di Garanzia è l'organismo che contribuisce alla tutela dei principi ispiratori degli scopi delle regole di funzionamento dell'Associazione, della democrazia interna e dell'attuazione delle disposizioni delle regole dello Statuto.

Il Comitato di Garanzia, oltre a funzioni di carattere disciplinare, ha altresì lo scopo di formulare proposte per il superamento dei conflitti tra gli organismi dirigenti e adottare misure per risolverli nonché di esprimere pareri sulla corretta interpretazione e attuazione delle norme statutarie.

I provvedimenti del Comitato di Garanzia sono, per gli associati, definitivi e vincolanti.

Il ricorso alle misure disciplinari va considerato come rimedio estremo a inadempienze statutarie e a situazioni di pregiudizio dell'immagine dell'Associazione Nazionale non risolvibili con il confronto politico.

Il Comitato di Garanzia ha competenza su tutti i livelli dell'Associazione ed è composto da cinque componenti e due supplenti eletti dall'Assemblea Congressuale con la maggioranza assoluta dei voti dei delegati, scelti tra gli iscritti con provata esperienza.

I componenti del Comitato di Garanzia non possono ricoprire alcun altro incarico a livello nazionale.

Il Comitato di Garanzia ha funzione di organo giudicante per qualsiasi controversia sorga tra singoli soci, tra un socio e la sua struttura territoriale, fra due o più Circoli, fra Circoli e Comitato Direttivo Nazionale o altra persona o organismo dirigente nazionale.

Il Comitato di Garanzia ha l'obbligo di esaminare la questione con il massimo di obiettività, sentendo le parti in causa e di emettere un giudizio che dovrà comunicare, oltre ai soggetti e agli organismi interessati, al Comitato Direttivo Nazionale prendendo, se lo riterrà opportuno, i necessari provvedimenti disciplinari che possono essere: la diffida, la sospensione dalla carica di socio ovvero da qualsiasi altro incarico ricoperto nell'Associazione, l'espulsione e la radiazione entro 30 giorni a partire da quando gli è pervenuta la richiesta di provvedimento disciplinare, con comunicazione a tutti i circoli.

Il Comitato di Garanzia delibera sulla validità della decisione del Comitato Direttivo Nazionale sullo scioglimento o il commissariamento di un Circolo o di un Coordinamento Regionale.

Il Comitato di Garanzia ha altresì funzione giudicante per i componenti degli organismi nazionali.

Il giudizio deve essere deciso a maggioranza dei componenti il Comitato di Garanzia.

Il Comitato di Garanzia elegge al suo interno un Presidente e partecipa senza diritto di voto a tutte le riunioni del Comitato Direttivo nazionale.

Articolo 20 (Il Circolo)

L'organizzazione di base dell'Associazione è il CIRCOLO che raggruppa tutti gli associati nell'ambito del suo territorio. Il Circolo si costituisce, su parere vincolante della Segreteria Nazionale, con un minimo di 15 iscritti. La ratifica e le eventuali deroghe a questo numero minimo dovranno essere approvate dal Comitato Direttivo Nazionale.

L'assemblea congressuale del Circolo elegge un segretario, che ne assume la rappresentanza legale, un tesoriere e un amministratore nonché il suo o i suoi rappresentanti nel Coordinamento Regionale. Nei Circoli con più di 30 soci è auspicabile che l'assemblea elegga anche un comitato direttivo. Laddove esiste un comitato direttivo, questo eleggerà il Segretario, il Tesoriere, l'Amministratore e il/i Rappresentante/i nel Coordinamento Regionale.

Nella città con più di 300.000 abitanti, possono essere costituiti più Circoli su iniziativa di singoli o per decisioni congressuali e non in contrapposizione con il Circolo/i già esistente/i. E' possibile costituire un comitato cittadino composto da rappresentanti dei Circoli. Compito del comitato cittadino è coordinare l'attività politica dei Circoli e le loro iniziative nell'ambito cittadino e rappresentare unitariamente l'Associazione Nazionale nei confronti di istituzioni, forze politiche e sociali del territorio.

In occasione dell'Assemblea Congressuale Nazionale, tutte le cariche decadono e devono essere rinnovate.

Il Circolo è la sede permanente per:

- discutere l'attività associativa a carattere nazionale, locale e regionale;
- far circolare le informazioni tra i soci;
- dibattere sugli avvenimenti che interessano gli scopi dell'Associazione;
- concretizzare l'impegno volontario d'attività e di idee di ogni singolo associato.

L'assemblea degli iscritti al Circolo deve essere convocata mediante comunicazione scritta (posta ordinaria o elettronica, salvo diversa disposizione dell'iscritto/o) almeno 15 giorni prima della data prevista, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea è validamente costituita e atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea del Circolo, si riunisce una volta l'anno per discutere e approvare l'attività svolta e programmare quella futura e il rendiconto economico e finanziario. Il verbale dell'assemblea e copia del rendiconto economico e finanziario dovranno essere trasmessi alla Segreteria Nazionale. L'assemblea dei soci ha la possibilità di verificare l'operato dei dirigenti del Circolo e deliberare eventuali integrazioni o sostituzioni.

Il segretario del Circolo rappresenta l'Associazione Nazionale in loco, ha la firma assieme al tesoriere ed eventualmente a uno o più soci del Circolo.

Le firme possono essere congiunte o disgiunte, secondo le decisioni dell'assemblea.

Il Circolo gestisce i suoi fondi mediante un conto corrente bancario e/o postale a sé intestato. Eventuali deroghe potranno essere valutate dalla Segreteria Nazionale conformemente al mandato del Comitato Direttivo Nazionale. E' categoricamente escluso a tale scopo l'utilizzo di conti correnti intestati a singole persone.

Ove per qualsiasi causa non fosse possibile proseguire nella gestione e amministrazione del Circolo, è convocata l'assemblea straordinaria la quale delibererà, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, lo scioglimento del Circolo medesimo nominando uno o più commissari scelti tra gli iscritti del Circolo o nominati dal Comitato Direttivo Nazionale per il componimento degli affari urgenti e per le operazioni di chiusura dell'organismo.

Articolo 21 (Coordinamento Regionale)

L'Associazione, nel porsi l'obiettivo dello sviluppo della sua attività su tutto il territorio nazionale, promuove la formazione di Coordinamenti Regionali fra tutti i Circoli esistenti nella regione. Nel caso delle Province Autonome di Trento e Bolzano, possono essere costituiti i rispettivi Comitati di Coordinamento provinciali, costituiti da almeno due Circoli, che assumono tutte le prerogative statutarie previste per i Coordinamenti Regionali.

Il Coordinamento Regionale, là dove è costituito, è un organo politico e rappresentativo, in proporzione al numero dei soci iscritti a ogni Circolo, di cui fa parte di diritto almeno un rappresentante per ogni Circolo. Nelle regioni in cui è presente più di un Circolo deve essere costituito il Coordinamento Regionale. Eventuali deroghe a tale vincolo devono essere deliberate dal Direttivo Nazionale su motivata istanza scritta dei circoli interessati.

Possono essere invitati a partecipare alle attività del Coordinamento Regionale anche persone rappresentative o esperti che collaborano con l'Associazione.

Il Coordinamento Regionale elegge al proprio interno un coordinatore che assume la rappresentanza legale del Coordinamento Regionale e un amministratore, si riunisce periodicamente e stabilisce un piano di attività tenendo conto degli impegni nazionali, delle forze e dei mezzi e delle possibilità reali per realizzare obiettivi concreti.

Il Coordinamento Regionale è la sede per lo scambio di informazioni ed esperienze tra le varie realtà di base, all'interno del quale si promuove il più stretto raccordo tra i Circoli e gli organismi nazionali. Esso rappresenta l'Associazione nei rapporti con le istituzioni locali al proprio livello.

Il Coordinamento Regionale ha il compito di garantire la vita democratica delle associazioni territoriali che fanno capo a esso, dare un aiuto a quelle più deboli, sviluppare iniziative autonome nell'ambito del proprio territorio al fine di sostenere o raggiungere gli obiettivi dell'Associazione Nazionale.

Ogni Coordinamento Regionale non appena sia formato, ha l'obbligo di comunicare la sua composizione alla Segreteria Nazionale, che a sua volta ne dà notizia al Comitato Direttivo Nazionale. Ha l'obbligo altresì di relazionare sulle decisioni delle riunioni e sulla sua attività alla Segreteria Nazionale, oltre che sulle eventuali modificazioni dei suoi componenti.

In accordo con la Segreteria Nazionale, il Coordinamento Regionale promuove anche rapporti con le istituzioni cubane per scambi culturali, artistici, di gemellaggio, di attività varie, compresi viaggi di studio, turismo e di lavoro volontario.

Il Coordinamento Regionale gestisce i suoi fondi mediante un conto corrente bancario e/o postale e un proprio codice fiscale, a sé intestato. E' categoricamente escluso a tale scopo l'utilizzo di conti correnti postali e/o bancari intestati a singoli soci.

Il Coordinamento Regionale, una volta l'anno, discute e approva l'attività svolta e il rendiconto economico e finanziario e programma l'attività futura. Il verbale della discussione e copia del rendiconto economico e finanziario dovranno essere trasmessi alla Segreteria Nazionale e ai Circoli esistenti nella regione.

Il Coordinamento Regionale è abilitato a iscriversi nei registri regionali delle associazioni di promozione sociale e a stipulare le relative convenzioni.

Articolo 22 (Autonomia delle strutture)

Ogni struttura dell'Associazione Nazionale, nel proprio ambito e autonomia di funzioni, è responsabile del proprio patrimonio mobile e immobile, ed è altresì responsabile della propria attività finanziaria, della propria sede, dei contratti e/o impegni di carattere economico e/o finanziario con società, associazioni, persone terze o istituzioni.

Articolo 23 (Autofinanziamento)

L'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba e tutte le sue organizzazioni presenti sul territorio svolgono la loro attività senza fini di lucro e traggono i loro proventi da:

- a) quote associative;
- b) contributi volontari da persone, istituti pubblici e privati, da organizzazioni democratiche, donazioni, lasciti, ecc.;
- c) da proventi derivanti da attività promozionali di vendita di pubblicazioni letterarie, musicali, prodotti artigianali, da iniziative culturali, politiche, sportive, spettacoli e feste, viaggi o altre forme di carattere ricreativo;
- d) sottoscrizioni tra i soci o nell'ambito delle attività sociali svolte secondo gli scopi della Associazione;

L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione.

Articolo 24 (Informazione)

L'Associazione dispone di una propria rivista periodica denominata "El Moncada".

La quota d'abbonamento alla pubblicazione è compresa nella quota d'iscrizione all'Associazione. I soci hanno il diritto di ricevere gratuitamente la rivista al proprio domicilio.

La collaborazione a "El Moncada" è aperta a tutti i Circoli e a tutti i soci.

La redazione della rivista è nominata dalla Segreteria Nazionale e svolge un lavoro autonomo. Il periodico informa i soci sulla linea politica dell'Associazione, sugli obiettivi che si propone, sull'attività dei Circoli, su vari argomenti relativi a Cuba e su quelli che possono riguardare tematiche di dibattito.

Sostiene le campagne politiche, di tesseramento, di sottoscrizioni, dei viaggi, delle brigate di lavoro e tutte le iniziative che sono decise dal Comitato Direttivo Nazionale.

I Circoli sono tenuti a sostenere finanziariamente la rivista con iniziative varie.

Articolo 25 (Avanzi di gestione e patrimonio)

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, ogni provento delle attività tra i soci in ogni modo denominate durante la vita dell'Associazione stessa.

L'Associazione, ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per garantire il proseguimento delle attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dall'insieme dei beni mobili e immobili di sua proprietà. Il patrimonio non può essere alienato, in tutto o in parte, senza l'autorizzazione di un Congresso straordinario.

Nel caso di scioglimento di un Circolo, i suoi beni mobili e immobili ed eventuali fondi di capitali diventano patrimonio dell'Associazione Nazionale.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, dovuto a qualsiasi motivo, il Congresso straordinario procederà alla nomina di uno o più liquidatori allo scopo di accertare la sua consistenza patrimoniale.

Il Patrimonio sarà devoluto a Enti o ad Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di interesse generale analoghe a quelle dell'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, e comunque di utilità sociale, secondo le modalità stabilite dai liquidatori e in armonia con quanto disposto al riguardo dal D. Lgs. 460/97 e successive modificazioni.

Articolo 26 (Sede Nazionale)

L'Associazione Nazionale ha la sua sede legale a Milano in via Pietro Borsieri 4. Ogni necessità di modifica che intervenga prima della scadenza congressuale sarà deliberata dal Comitato Direttivo Nazionale.

Art. 27 (Norma finale)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme vigenti in materia.